



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: IL CORRETTO TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO SPESE AI FINI IVA

Accade piuttosto di frequente che, tanto le imprese quanto i professionisti, procedano al riaddebito delle spese sostenute in nome proprio in quanto imputabili per una determinata quota ad altri soggetti. Ciò si verifica, ad esempio, tra società che appartengono al medesimo "gruppo" e che si suddividono le spese sulla base di specifici accordi ma, anche, tra professionisti che occupano i medesimi spazi e che decidono di ripartirsi le spese comuni. Nelle predette fattispecie sorgono spesso dubbi in merito al trattamento da riservare ai predetti riaddebiti sotto il profilo della disciplina Iva.

La natura del riaddebito

Con la R.M. n.6/E del 11/2/1998 l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che, da un punto di vista civilistico, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza, mentre, ai fini Iva, l'operazione viene inquadrata nella fattispecie prevista all'art.3, terzo comma, DPR n.633/72, secondo cui le prestazioni rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Il Codice Civile, all'art.1703, definisce il mandato come il contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, mandante, e prevede due figure tipiche:

- il mandato con rappresentanza, all'art.1704, in forza del quale il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;
- il mandato senza rappresentanza, all'art.1705, in cui il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante.

La successiva R.M. n.13/E del 18/2/1998, nel ribadire che il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ha altresì chiarito che mantiene la stessa natura intrinseca dell'operazione ricevuta dal mandatario e successivamente ribaltata al mandante.

La natura dell'operazione di riaddebito, infatti, si può interpretare in due modi:

1. come corrispettivo di un'obbligazione di fare, e quindi come prestazione di servizi generica, soggetta autonomamente a Iva e svincolata dalla natura della prestazione ricevuta dal mandatario;
2. ovvero si può ritenere che i servizi resi dal mandatario senza rappresentanza al proprio mandante siano della medesima tipologia di quelli ricevuti.

L'Amministrazione Finanziaria, con le pronunce in oggetto, ha condiviso quest'ultima interpretazione, che consente così di ritenere applicabile al riaddebito le medesime caratteristiche oggettive dell'operazione principale e, quindi, il regime di tassazione, con l'applicazione della stessa aliquota, ovvero quello di esenzione.

Riaddebito spese infragruppo

Si consideri il caso di una società che fa parte di un gruppo e che sostiene costi in parte nel proprio interesse, in parte per una delle società collegate. Tale società, successivamente procede al riaddebito delle spese nei confronti di quella che ha usufruito del servizio prestato.

Non è infrequente, soprattutto nei gruppi societari, l'ipotesi in cui un soggetto Iva sostenga taluni costi nell'interesse proprio e/o di altri soggetti e debba quindi riaddebitare (in tutto o in parte) il costo sostenuto a chi si è giovato del servizio reso.

Si pensi, ad esempio, alla consulenza resa ai fini della ristrutturazione di un gruppo societario il cui rapporto contrattuale intercorra tra la società capogruppo e il consulente sebbene, per accordi infragruppo, il costo relativo debba essere distribuito anche nell'ambito delle singole società nel cui interesse il servizio è stato effettuato.

La questione non è irrilevante sotto il profilo pratico giacché, ove il riaddebito venga effettuato tra società che istituzionalmente non recuperano l'Iva sugli acquisti per effetto dell'art.19, DPR n.633/72 (si pensi, ad esempio, alle società finanziarie), la ipotizzata applicabilità dell'Iva comporta una lievitazione del costo del servizio fruito dal soggetto che riceve il riaddebito.

È quindi il caso di porsi due ordini di problemi:

- da una parte se il riaddebito di tali costi configuri il corrispettivo di una prestazione di servizi ai fini dell'Iva;
- dall'altra, qualora si concluda per la configurabilità di una prestazione di servizi, quale sia il regime Iva applicabile o meglio quale tipo di servizio sia quello a fronte del quale si procede al riaddebito.

Per quanto riguarda la prima questione, non è sicuramente applicabile il regime di esclusione contemplato dal comma 3 dell'art.15 del DPR n.633/72, giacché tale previsione riguarda unicamente i riaddebiti di spese sostenute in nome e per conto di altri e non anche quelle effettuate solo "per conto" di altri soggetti.

In proposito, le condizioni richieste ai fini dell'applicazione dell'art.15 del DPR n.633/72 e che legittimano l'esclusione dall'applicazione dell'Iva, sono principalmente due:

1. che le anticipazioni di cui si chiede il rimborso siano state fatte in nome e per conto del cedente o del committente. La norma, sotto tale profilo, prevedendo che le somme siano state anticipate non solo per conto ma anche in nome della controparte cui sono successivamente addebitate, postula evidentemente la prova della esistenza di un rapporto sottostante che abiliti il cedente o il prestatore ad effettuare l'esborso di dette spese in nome della controparte;
2. che le dette anticipazioni risultino regolarmente documentate.

Al contrario è il terzo comma dell'art.3 del decreto Iva a stabilire che: "*Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai **mandatari senza rappresentanza** sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario*" (art.3, co.3, DPR n.633/72).

È da ritenersi, dunque, che il caso in esame debba essere inquadrato in tale disposizione poiché, nell'esempio prospettato, i destinatari dei servizi avrebbero conferito mandato senza rappresentanza per l'acquisizione (totale o parziale) del servizio in questione.

Per quanto riguarda poi la seconda questione e cioè, il regime Iva applicabile, è il caso di segnalare che l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n.26/450434 del 12/5/1990, relativamente alle assegnazioni in proprietà e in godimento di cooperative edilizie (ma con considerazioni che assumono portata generale), ha ritenuto che le prestazioni di servizi connesse

con l'uso dell'immobile (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) sono da assoggettare ad Iva in base all'aliquota propria dei singoli servizi.

Le considerazioni di cui sopra consentono di concludere che:

- i riaddebiti di spese sostenute "per conto" di altri soggetti rientrano nell'ambito di applicazione dell'Iva;
- il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quello ricevuto dal mandatario.

Pertanto:

se, ad esempio, il servizio è esente (ai sensi dell'art.10, DPR n.633/72)



parimenti esenti saranno i relativi riaddebiti;

se il servizio è soggetto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 21%)



al riaddebito dovrà essere applicata la medesima aliquota ordinaria;

se il servizio è soggetto ad un'aliquota agevolata



la medesima aliquota dovrà essere utilizzata ai fini del riaddebito.

ESEMPIO

Le società Gamma Srl e Delta Srl hanno la sede sociale nel medesimo stabile e fruiscono congiuntamente, per i propri dipendenti, di un distributore automatico di bevande collocato nello stabile, le cui prestazioni sono soggette all'aliquota ridotta del 4%.

L'utilizzazione del distributore automatico è oggetto di un rapporto contrattuale instaurato tra Gamma e il gestore dell'impianto.

Gamma, a sua volta, ha ricevuto mandato da Delta per acquisire per suo conto il servizio di somministrazione delle bevande.

Il costo a carico di Delta è stato convenuto in misura pari a 1/3 del costo totale sostenuto da Gamma.

Gamma riceve nel mese di gennaio una fattura pari ad euro 500 + 20 a titolo di Iva (4%).

Gamma a sua volta procede a riaddebitare la quota di competenza di Delta di € 200 applicando l'Iva del 4% (pari a € 8), trattandosi di un servizio del medesimo tipo di quello ricevuto.

Riaddebito spese per polizze assicurative stipulate dalla società per gli amministratori

Un'altra fattispecie nella quale può frequentemente presentarsi il riaddebito è quella in cui una società in qualità di contraente per conto di altrui soggetto (ad esempio gli amministratori) provvede al pagamento complessivo dei premi per poi riaddebitarli pro-quota agli assicurati, essa agisce in virtù di un mandato senza rappresentanza che, ai fini Iva è espressamente regolato tra le prestazioni di servizi.

Come già ricordato in precedenza, l'art.3, co.3, del DPR n.633/72, stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante (amministratore) ed il mandatario (società).

È da ritenersi, dunque, che il riaddebito dei costi (premi corrisposti dalla società) per l'acquisizione dell'assicurazione, sostenuti in nome proprio, ma per conto degli assicurati rientrino nella

normativa Iva al pari dei servizi acquisiti nel primo passaggio e, quindi, deve anch'esso essere oggetto di fatturazione.

Resta, tuttavia, da verificare quale sia il regime Iva applicabile al riaddebito, posto che l'operazione di assicurazione è esente da Iva, ai sensi dell'art. 10, n.2 del DPR n.633/72.

Sul punto deve ritenersi che i servizi resi dal mandatario senza rappresentanza (società) al proprio mandante (amministratore) siano della medesima tipologia di quelli ricevuti in virtù del contratto di assicurazione.

In altri termini, anche il riaddebito di spese può considerarsi esente al pari della prestazione assicurativa, con la conseguenza che la fatturazione – se richiesta (il mandatario opera, infatti, di regola in regime di art.36-bis, DPR n.633/72) – andrà emessa in esenzione da imposta.

Riaddebito spese tra professionisti

Il fenomeno del riaddebito risulta, inoltre, particolarmente frequente nell'ambito dei rapporti tra professionisti.

⇒ La ripartizione delle spese comuni

Il caso tipico è rappresentato dal professionista, proprietario dell'immobile ove svolge la propria attività, che ha affidato a due colleghi un locale ciascuno con possibilità di uso comune della sala d'attesa e dei servizi.

Per tali concessioni il professionista provvede ad operare un riparto delle relative spese (luce, gas, acqua, telefono), ivi comprese quelle concernenti la centralinista che svolge la sua attività anche a favore dei colleghi locatari.

I rapporti negoziali ipotizzabili in concreto, che possono dar luogo alla necessità di effettuare spese in comune, successivamente ripartibili, tra più contribuenti, sono i seguenti:

- professionista proprietario o locatario dell' immobile in cui opera che consente ad altri soggetti, in base ad un rapporto di comodato, locazione o di sublocazione, di utilizzare parte dell' immobile medesimo per lo svolgimento di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo;
- più lavoratori autonomi (per esempio, professionisti non associati) che di comune accordo occupano un unico immobile, ripartendo le spese comuni.

Nel primo caso, con molte probabilità le fatture per l'acquisto di beni e servizi comuni verranno emesse nei confronti del soggetto titolare o locatario dell'immobile, il quale dovrà quindi provvedere alla ripartizione dei costi medesimi.

Qualora i fornitori dei beni e servizi emettessero fattura nei confronti di ciascun contribuente, non si porrebbero problemi in ordine al riparto dei costi, proprio perché non vi sarebbe necessità di ripartire alcunché. Nella generalità dei casi, invece, i documenti di costo vengono emessi nei confronti dell'"intestatario" dello studio, anche perché si tratta di servizi resi, per la gran parte, da imprese pubbliche o esercenti un pubblico servizio poco flessibili sotto il profilo amministrativo e che, perciò, difficilmente potrebbero acconsentire a fatturazioni singole in base al numero dei soggetti utilizzatori dei servizi medesimi.

Nel caso in cui più operatori occupino un unico immobile e procedano alla ripartizione di spese comuni (per es., si assume una sola centralinista, si divide il canone di locazione, ecc.) vi sarà un soggetto che assume l'onere dell'"intestazione" dei relativi contratti e rapporti giuridici, procedendo alla successiva ripartizione dei costi.

In entrambe le ipotesi sopra prospettate, salvo casi particolari, le soluzioni riguardo al trattamento fiscale del riparto e alle modalità di documentazione e contabili sono le medesime. Non vi è dubbio che il contribuente che riceve la fattura emessa nei suoi confronti dal fornitore del servizio deve provvedere alla sua annotazione sulle scritture contabili previste ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi. Il costo e l'Iva afferente, pertanto, parteciperanno alla determinazione del reddito imponibile e dell'Iva dovuta, salvi i casi di indetraibilità stabiliti dalla legge. Successivamente, il contribuente in questione è tenuto a riaddebitare la quota parte del costo agli altri soggetti mediante il rilascio di fattura ovvero, nel caso in cui si tratti di operazione fuori campo di applicazione dell'Iva, di altro documento o ricevuta.

Con riferimento all'Iva, il primo problema che viene alla luce riguarda l'aliquota applicabile nel momento del riaddebito, qualora i servizi in comune siano assoggettati ad una aliquota diversa da quella ordinaria (per esempio, acqua ed energia elettrica, al 10%).

Anche in questo caso si richiama – seppur con riferimento ad un caso diverso ma con valutazioni che assumono carattere generale – quanto affermato con la circolare ministeriale n.26/450434 del 12/5/1990 secondo la quale:

“le prestazioni connesse con l'utilizzazione dell'immobile (ad es. quelle concernenti le somministrazioni di gas, energia elettrica, acqua, nonché quelle relative ai servizi condominiali) rese ai soci assegnatari dalle cooperative in questione sono da assoggettare all'Iva in base all'aliquota propria dei singoli servizi”.

⇒ L'utilizzo in comune della segreteria

Un secondo problema che si pone, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, concerne il caso in cui si proceda al riaddebito di spese in relazione all'utilizzo “in comune” di personale dipendente. Sono in generale da intendere irrilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Affinché si realizzi tale condizione, che comporta l'esclusione dell'operazione dall'ambito applicativo del tributo, è necessario che il prestito o il distacco sia quantitativamente valutabile, nel senso che deve essere possibile determinare quanto tempo il dipendente sia “prestato” o “distaccato” presso un soggetto diverso dal datore di lavoro. Infatti, la non applicazione dell'imposta è condizionata al fatto che il rimborso sia esattamente pari al costo sostenuto dal datore di lavoro, comprensivo dello stipendio ed emolumenti accessori e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Se il compenso per il prestito di personale è superiore all'importo del costo sostenuto dal datore di lavoro, l'operazione è interamente soggetta a tributo (vedasi la risoluzione ministeriale n.411847 del 20/3/1981)

Nel caso ipotizzato, ove una sola dipendente (“centralinista”) presta la propria attività a favore di più professionisti non associati, si rende estremamente difficoltoso, per non dire impossibile, determinare esattamente il costo di pertinenza di ciascuno dei detti soggetti.

L'addebito di un certo importo, a titolo di prestito di personale, in mancanza di una precisa determinazione del costo, può comportare, concretamente, il pericolo che venga eccepito, in base

a calcoli diversi da quelli utilizzati dal contribuente, che l'addebito medesimo risulta superiore al costo rimborsabile e, perciò, che l'operazione è soggetta, per l'intero, all'Iva.

Al di là di questo problema, riteniamo che l'operazione ipotizzata – vale a dire la messa a disposizione della segretaria e del centralino – possa difficilmente essere considerata fra quelle di prestito o distacco di personale. Sembra, infatti, più fondato sostenere che si tratti di una prestazione “generica” avente come oggetto quello di mettere a disposizione una minima organizzazione di mezzi (telefono) e persone (centralinista) dietro corrispettivo forfetariamente determinato (o, se si preferisce, una “obbligazione di permettere” l'utilizzo della impiegata telefonista e del centralino). Si ritiene, dunque, che il corrispettivo concernente l'utilizzo del telefono e dell'impiegata centralinista debba essere addebitato con applicazione di Iva ordinaria. Ciò, peraltro, consentirebbe di superare le perplessità che potrebbero scaturire qualora l'operazione venisse configurata quale prestito di personale.

Dal punto di vista teorico potrebbe, altresì, ritenersi applicabile, in via analogica, il principio stabilito dalla richiamata circolare n.26/450434 del 12/5/1990, per cui il riparto del costo andrebbe operato senza Iva trattandosi di operazione esclusa dal tributo per il soggetto che procede al riparto. Si ritiene, però, l'assimilazione fra i costi sostenuti per l'acquisto di servizi utilizzati in comune e quello occorrente per la retribuzione del personale dipendente, pur esso utilizzato da più soggetti, non pare facilmente sostenibile, trattandosi di fattispecie molto diverse fra loro.

A tal fine, sarebbe opportuno che in fattura venisse indicata una dizione generica del tipo “prestazioni di segreteria (centralino, segreteria, ecc.)”, con l'indicazione del corrispettivo pattuito e l'applicazione dell'Iva con aliquota ordinaria.

Rimborso di spese per servizi con Iva parzialmente detraibile

Con la circolare n.58/E del 18/6/2001 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale ai fini Iva nell'ipotesi di servizi con Iva parzialmente detraibile, quali il sub-noleggio e il sub-*leasing* di automezzi, dettando una regola che può essere applicata anche ad altre operazioni (ad esempio, il riaddebito di spese telefoniche radiomobili).

Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate all'art.19-bis1 del decreto Iva, ad opera della Finanziaria 2008, la telefonia mobile dal 1/1/2008 non rappresenta più un'ipotesi di indetraibilità oggettiva bensì una situazione che sotto il profilo della detrazione deve essere valutata secondo il tradizionale criterio di inerenza. L'inerenza all'attività imprenditoriale o professionale, tuttavia, proprio per la natura intrinseca del bene (telefono cellulare) che indubitabilmente si presta anche ad un uso privato, salvo rari casi può essere considerata “totale”. Di norma, quindi, per l'acquisto e l'utilizzo del telefono cellulare, la percentuale di detrazione normalmente utilizzata è quella del 50%.

Nel caso di contratti di telefonia mobile stipulati da una società in nome proprio e per conto di altri soggetti (prassi assai diffusa nelle ipotesi di contratti stipulati da un gruppo societario) e riaddebitate alle singole imprese sulla base dei costi direttamente imputabili, sorgono problemi relativamente alla corretta imposizione ai fini Iva.

La risoluzione n.10/E del 28/1/2005 ha ribadito come “la C.M. 18 giugno 2001, n.58/E, seppure con riferimento ad una fattispecie di cessione di beni, ha affermato il principio che, nelle ipotesi in cui è prevista una parziale oggettiva indetraibilità, l'intervento di intermediari “non può determinare un

aggravio dell'imposta" dovuto alla circostanza che l'Iva indetraibile concorre, come componente di costo, alla determinazione della base imponibile del successivo trasferimento, "in base al principio di neutralità dell'Iva che deve essere garantito a prescindere dal numero di passaggi in cui si articola il processo di distribuzione" (punto 5.2).

Sulla base di questa considerazione premessa la risoluzione citata, con riferimento al caso di spese di telefonia mobile sostenute da un consorzio e riaddebitate ai consorziati, ha precisato che al fine di evitare effetti cumulativi nella tassazione in contrasto con i principi informatori del tributo, il mandatarario non deve sopportare l'onere della indetraibilità sull'acquisto dei servizi di telefonia mobile, ma sia legittimo il trasferimento esclusivamente in capo al mandante dei limiti posti dall'art.19-bis1, lett. g), del DPR n.633/72 (oggi non più tali sotto il profilo formale ma riconducibili, secondo inerenza, alla medesima percentuale del 50%).

Di conseguenza l'Agenzia Entrate ritiene legittimo il seguente comportamento:

- detrazione per intero dell'Iva relativa ai servizi di telefonia mobile acquistati per conto dei consorziati;
- riaddebito alle imprese mandanti del costo originario sostenuto, con lo stesso regime Iva applicato dal fornitore.
- limitazione alla detrazione al 50% solo da parte delle imprese mandanti.

Viene correttamente sottolineato dalle Entrate che tale soluzione pare giustificabile solo in presenza di una "oggettiva" ipotesi di indetraibilità e non anche in quei casi in cui la limitazione alla detrazione è limitata per condizione "soggettiva" propria del soggetto che procedere al riaddebito (ad esempio, nei casi di applicazione del pro-rata in caso di svolgimento di operazioni esenti).

Tale situazione costituisce infatti una limitazione soggettiva alla detrazione che non deve in alcun modo incidere nelle sopra citate procedure di riaddebito.

Riaddebito spese per fornitura di lavoro interinale

Una situazione particolare in tema di riaddebito ai fini Iva, è quella che avviene da parte di una società di fornitura di lavoro temporaneo nei confronti di un'impresa utilizzatrice, delle spese sostenute dai lavoratori temporanei e dei servizi erogati agli stessi.

In particolare, si fa riferimento ai rapporti tra imprese sorti in applicazione dell'art.1, co.1 della L. n.196/97, che disciplina il contratto di "*lavoro interinale*", intendendo per tale il contratto mediante il quale un'impresa (iscritta in apposito albo) mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice, per un certo periodo di tempo, lavoratori da essa assunti.

L'impresa fornitrice è responsabile direttamente del pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute previdenziali ed erariali, che l'impresa utilizzatrice è obbligata a rimborsare ai sensi dell'art.1, co.5 lett. f) della citata L. n.196/97.

Allo scopo di rendere nulla l'incidenza sul costo sostenuto dall'impresa utilizzatrice, e, pertanto, di consentire un efficace utilizzo dello strumento disciplinato dalla norma in esame, l'art.26-bis della legge in commento (introdotto dall'art.7 della L. n.133/99) prevede che il "*rimborso degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'art.1, co.5, lett. f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima*

effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo” è escluso dalla base imponibile ai fini dell’Iva di cui all’art.13 del DPR n.633/72.

La *ratio* della norma è quella di evitare che venga assoggettata ad Iva la retribuzione del dipendente, che per sua natura è estranea alla sfera impositiva del tributo.

La norma recata dall’art.26-bis citato, tuttavia, lascia margini di dubbio circa la concreta applicabilità della stessa anche al riaddebito delle spese sostenute dai lavoratori nel compimento delle loro mansioni e del costo dei servizi erogati agli stessi, che l’impresa fornitrice effettua nei confronti dell’utilizzatrice.

Nel novero di tali oneri sono compresi i rimborsi “a piè di lista” di spese per le trasferte dei dipendenti (vitto, alloggio, trasporto, rimborsi chilometrici), nonché il costo del servizio di mensa.

Nel merito, si ritiene che la norma in parola vada interpretata nel senso di comprendere nel termine “oneri retributivi” anche le spese rimborsate ai lavoratori nell’espletamento delle mansioni che sono collegate direttamente alla prestazione lavorativa stessa.

Interpretata in tal modo, la norma consente di applicare il tributo al solo margine d’intermediazione effettivamente spettante all’impresa fornitrice per il servizio prestato, in coerenza con lo spirito della modifica apportata con l’introduzione dell’art.26-bis citato.

Non è condivisa dalle Entrate, invece, la tesi secondo cui dovrebbe applicarsi l’Iva sui costi relativi al personale che, per espressa previsione dell’art.11, co.2 del D.Lgs. n.446/97 istitutivo dell’Irap, pur classificabili tra gli oneri del personale sono deducibili ai fini del tributo regionale. Tale deducibilità dovrebbe far dedurre – secondo tale tesi – che gli oneri in parola non costituiscano costi per il personale. A parere delle Entrate il riferimento alla norma che disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive non è conferente, atteso che quest’ultima è una norma speciale non applicabile per analogia. Inoltre, come sopra evidenziato, diverse sono le finalità di quest’ultima rispetto a quella contenuta nell’art.26-bis della L. n.196/97.

In definitiva, quindi:

tutti gli oneri sostenuti dall’impresa fornitrice per il personale direttamente afferenti la prestazione lavorativa e classificabili sotto la voce “Costi per il personale dipendente” non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva di cui all’art.13 del DPR n.633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.